

Sentenza n. 405 del 2005 (Libere professioni intellettuali)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 405 del 2005, si pronuncia sui limiti della potestà legislativa delle Regioni in materia di ordinamento professionale dichiarando illegittima la legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali) che definisce le modalità di raccordo tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate con la costituzione di Ordini o Collegi ed istituisce la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

Oggetto di specifico esame, da parte del Giudice delle leggi, sono stati gli articoli 2, 3 e 4 della legge toscana, censurati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione.

L'articolo 2, nel prevedere la costituzione da parte degli Ordini e dei Collegi professionali di propri coordinamenti regionali dotati di autonomia organizzativa e finanziaria, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». Tale disposizione, secondo l'Avvocatura erariale, inciderebbe sulla struttura organizzativa degli Ordini e dei Collegi professionali che, pacificamente, hanno natura di enti pubblici nazionali, natura che non viene meno nelle loro articolazioni territoriali.

Nella stessa violazione incorrerebbe l' articolo 3 che attribuisce ai predetti coordinamenti regionali – ad avviso del ricorrente illegittimamente costituiti - il potere di promuovere ed organizzare attività di formazione ed aggiornamento per i professionisti. Tale articolo, nella parte in cui non specifica che l'attività formativa prevista attiene ad una fase successiva al conseguimento del titolo abilitante, violerebbe anche l'articolo 33 della Costituzione, che riserva allo Stato, mediante regolazione dell'accesso all'esame di Stato, la disciplina della formazione finalizzata all' accesso alle professioni regolamentate.

L'articolo 4 della legge della Regione Toscana, che disciplina l'istituzione e la composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, prevedendo che ne facciano parte tanto i rappresentanti dei coordinamenti regionali quanto associazioni professionali, per il ricorrente si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera g), Cost., perché attribuisce funzioni ad un organo – il coordinamento regionale – illegittimamente istituito e priva della natura

pubblica l'Ordine o Collegio rappresentato attraverso la sua equiordinazione, in un organo misto, con soggetti privati.

Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata violerebbe altresì l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto la disciplina delle associazioni professionali e delle loro articolazioni territoriali rientra nell' "ordinamento civile" che è materia di competenza esclusiva dello Stato.

Per la Regione Toscana, invece, la disciplina in questione rappresenterebbe il legittimo esercizio delle proprie competenze in materia di professioni e di formazione professionale.

Tutte le questioni di legittimità costituzionale sono fondate.

Per la Corte, infatti, la normativa regionale censurata, prevedendo la costituzione obbligatoria da parte degli Ordini e dei Collegi professionali di propri coordinamenti regionali (articolo 2), attribuendo ad essi funzioni finora svolte dagli Ordini o dai Collegi (articolo 3) e, infine, prevedendo che tali coordinamenti abbiano un ruolo nella neo istituita Commissione per le professioni, organo consultivo della Regione (articolo 4), ha inciso sull'ordinamento e sull'organizzazione degli Ordini e dei Collegi.

La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi – osserva la Consulta – risponde all' esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività.

Dalla dimensione nazionale – e non locale – dell'interesse sotteso e dalla sua infrazionabilità deriva che ad essere implicata sia la materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", che l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, piuttosto che la materia "professioni" di cui al terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione, evocata dalla resistente. L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, invero, attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare – nei limiti dei principi fondamentali in materia e della competenza statale all'individuazione delle professioni - tanto le professioni per il cui esercizio non è prevista l'iscrizione ad un Ordine o Collegio, quanto le altre, per le quali detta iscrizione è prevista, peraltro

limitatamente ai profili non attinenti all'organizzazione degli Ordini e Collegi.
(Considerato in diritto n. 2).

Alla luce delle considerazioni espresse, sono illegittimi gli articoli 2 e 3 della legge regionale in quanto istituiscono e attribuiscono funzioni ai coordinamenti regionali. Da tale illegittimità consegue, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, perché, pur istituendo un organo regionale con compiti consultivi, prevede in esso la partecipazione di rappresentanti dei predetti coordinamenti, illegittimamente costituiti.

Infine, dal momento che le restanti disposizioni della legge regionale si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente impugnate dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale deve estendersi, in via consequenziale, anche ad esse.

dott. ssa Paola Garro